



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 33 del 31 MAG 2018 PROT. 6971

OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 26 DEL 15/05/2018 IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI

=

DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITA' E PERIODO DI MASSIMA ALLERTA

PRESCRIZIONI E DIVIETI

DAL 15 GIUGNO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018

IL SINDACO

- Vista la nota campagna Antincendio Boschivo Agenzia Regionale di Protezione Regione Lazio anno 2018 ;
 - Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi;
 - Preso atto che nel corso dell'estate è massimo il rischio di incendi ;
 - Vista la L.R. 4.2.1974 n.5 ed il relativo regolamento 23.3.1975 , n.2 ;
 - Visto il D.P.R. 10.09.1982 n.915 , concernente la disciplina dello smaltimento dei rifiuti ;
 - Vista L.R. 10.04.1991 n.15 integrante la L.R. 11.4.1985, n. 37 di istituzione del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio;
 - Vista la Legge 24.02.1992 n. 225 che disciplina il servizio di Protezione Civile ;
 - Vista la Legge 8.8.1995 n. 339 di conversione del D.L. 10.7.1995 n. 275 , recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;
 - Visto il D.Lgs 31/3/1999 n. 112 e ss.mm.ii. di conferimento funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali , in attuazione della Legge 15.3.1999 n. 59;
 - Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 ;
 - Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.
 - Viste le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.1.1966;
- Vista Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 39 art. 65 con la quale si è individuato il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarando la stato di grave pericolosità e il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7/d
- Visto il D.Lgs n.1/2018 “ Codice della Protezione Civile “

- Viste le disposizioni statali e regionali vigenti in materia e le relative istruzioni;
- Visto il TUEL 267/2000 ;
- Ritenuto necessario pubblicizzare la normativa regionale ribadendo gli obblighi degli enti e dei privati a tutela dell'ambiente e a salvaguardia dell'incolumità pubblica ;
- Richiamata la propria Ordinanza n. 26 del 15/05/2018
- Ritenuto di dover integrare la suddetta Ordinanza con disposizioni più complete e puntuali.

ORDINA

- 1) Di confermare la propria Ordinanza n. 26 del 15/05/2018/Prot n. 6082 avente ad oggetto "PREVENZIONE DEGLI INCENDI LUNGO LE STRADE, NELLE CAMPAGNE E NEI BOSCHI - DICHIARAZIONE STATO GRAVE PERICOLOSITA' E PERIODO DI MASSIMA ALLERTA - PRESCRIZIONI E DIVIETI - DAL. 15 GIUGNO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018"
- 2) Di confermare la stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi sul territorio comunale, dichiarando lo stato di allerta dal **15 GIUGNO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018**.
- 3) DI INTEGRARE LA PROPRIA ORDINANZA N. 26 DEL 15/05/2018 ORDINANDO CHE durante il periodo considerato a rischio di incendi, nonché durante il periodo di allerta all'interno dei boschi e nelle aree ad essi adiacenti, si applicano le seguenti norme di cui al Regolamento della Regione Lazio 18 aprile 2005, n. 7/d, per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi:

Art. 91 (Divieto di accensione del fuoco)

1. Nel periodo a rischio di incendio è vietato:

a) accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive:

1) nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati;

2) nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;

b) far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvi i casi di cui dell'articolo 92, comma 1.

Art. 92 (Condizioni per l'uso del fuoco)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 91, l'uso del fuoco è consentito:

a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le indicazioni di cui al comma 5;

b) per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi. L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione e si devono adottare le necessarie cautele in conformità con le indicazioni di cui ai commi 3, 4 e 5;

c) per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni, con le modalità di cui al comma 4; alle stesse condizioni l'accensione è consentita anche su aree scelte e attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura degli enti competenti, per le quali è stata verificata l'idoneità tecnica. I gestori dei siti devono riportare su apposita cartografia, almeno su Carta Tecnica Regionale (CTR), contrassegnando con numeri progressivi i vari siti o le aree ospitanti tali strutture, nonché la relativa viabilità di accesso e di servizio alle stesse, conservandone copia presso le loro stesse sedi ed inviando copia al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato.

La cartografia deve essere aggiornata allorché intervengono fatti modificativi rispetto alla situazione precedentemente segnalata;

d) ai privati che eseguono attività ricettiva, previa verifica di idoneità tecnica. A tal fine il privato interessato deve fornire cartografia, almeno su CTR, contrassegnando con numeri progressivi i vari siti o le aree ospitanti tali strutture, nonché la relativa viabilità di accesso e di servizio alle stesse. La verifica tecnica è richiesta al privato interessato al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

e) in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell'autorità competente, unitamente all'adozione delle opportune prescrizioni, in conformità alle indicazioni di cui ai commi 3 e 4, per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo. L'interessato informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data della loro esecuzione.

2. Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.

3. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l'abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di impianti arborei.

4. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.

5. In tutti i casi il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento. Entro le settantadue ore precedenti all'avvio delle operazioni di abbruciamento, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, specificando se trattasi di un intervento singolo ed occasionale oppure di una operazione che si protrarrà per un periodo equivalente alla durata della pulizia a scalare dell'area

6. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l'insorgere ed il propagarsi di esso. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento.

Art. 93 (Misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boscate)

1. E' sempre vietato accendere fuochi nel corso dell'anno per:

- a) l'abbruciamento di materiale organico non riconducibile a materiale di risulta di attività agricole e forestali nonché di altro materiale non organico, nelle aree poste a meno di 200 metri dal bosco;
- b) eseguire la gestione e la pulizia dei terreni pascolivi e/o rinnovare il cotico erboso.

2. Precedentemente il periodo di rischio di incendio e per la durata dello stesso gli interessati devono:

- a) nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco;
- b) nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superiore asfaltate che ospitino traffico extra locale ed a ferrovie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, in una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza:

- 1) alla conversione all'alto fusto del soprassuolo;
- 2) alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;
- 3) al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all'eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della l.r. 61/1974;
- 4) all'allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.

3. I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri. Nel caso debba usarsi il fuoco, deve inoltrarsi comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

4. Il materiale di risulta dalle operazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'altro materiale morto suscettibile ad incendiarsi comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato. Tale situazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.

5. Gli enti pubblici competenti alla gestione delle pertinenze di cui al comma 2, lettera b) possono stipulare convenzioni con i soggetti proprietari o comunque detentori delle aree adiacenti e contigue ai fini della gestione e manutenzione dell'area di pertinenza.

6. Durante il periodo a rischio di incendio, l'utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze inferiori a 1 chilometro dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'ente competente, che informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data del loro utilizzo.

Art. 94 (Misure per la salvaguardia di altre strutture)

1. I gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di altre strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi devono:

a) convertire una parte del soprassuolo all'alto fusto in modo da realizzare una fascia di almeno 20 metri a protezione delle strutture, se confinanti con boschi governati a ceduo;

b) precedentemente al periodo di rischio di incendi boschivi, nella fascia di cui alla lettera a), procedere alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza ed al taglio della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della l.r. 61/1974 e degli arbusti e cespugli isolati. Il materiale di risulta e l'altro materiale morto suscettibile di incendiarsi, comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta, oppure, può essere asportato. Deve comunque asportarsi l'eventuale altro materiale presente nella fascia.

2. Gli enti pubblici confinanti con le strutture di cui al comma 1, possono stipulare convenzioni con i gestori delle strutture stesse per la gestione delle fasce previste dal citato comma 1, lettera a).

Art. 95 (Cautela per l'impianto di fornaci e fabbriche nei boschi. Discariche)

1. L'impianto all'interno dei boschi o a meno di 200 metri da essi di fornaci e fabbriche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio, è consentito previa autorizzazione dell'ente competente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche per la realizzazione all'interno dei boschi, nei terreni saldi e pascolivi o a meno di 200 metri da essi di discariche di qualsiasi genere che provochino pericolo di incendio.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 specificano misure idonee per ridurre il rischio di innesco e la propagazione del fuoco nelle aree circostanti.

Art. 96 (Modalità per la repressione degli incendi)

1. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri: -

115 Vigili del Fuoco

069086381 Comando VV.UU.

80094918 (Numero Verde) Protezione Civile della Regione Lazio;

803.555 (numero verde) Sala operativa Protezione Civile;

3387999854 Associazione di Protezione Civile Sacrofano – Gruppo Monti Cimini;

1515 Corpo Forestale dello Stato;

06/9073596 Regione Carabinieri Forestale Lazio;

112 oppure 07.90.11.21.17 Comando dell'Arma dei Carabinieri

113 Polizia di Stato;

3293812054 Comando Guardia Parco di Vejo;

06.99.80.54.26 Polizia Provinciale;

Inoltre, tutti gli enti ed i privati, possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, mantenendo per tutto il periodo stabilito di grave pericolosità, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:

sgombero da covoni di grano e/o da altro materiale combustibile;

Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;

Alle Forze dell'Ordine sono demandati i compiti di controllo e verifica ;

Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a termine dell'art. 10 e 11 della Legge 353/2000


SANZIONI

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività od omissioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre c a , sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.032,00 e non superiore a 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della L. n° 353/2000 e ss.mm.ii. a carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale .

Della presente ordinanza ne sia data ampia diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici .

Si rende noto che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo di Tivoli nel termine di 60 giorni dalla data odierna, oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

IL SINDACO
Tommaso Iuzzo



Stamp: MUNICIPIO DI SAN LORENZO IN CAMPO - ROMA